

**VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI E ACCORDO TRA PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI (EX ART. 14 E SS. LEGGE 241/1990)**

Oggetto: Destinazione del saldo residuo del fondo per i controlli tecnico-gestionali della discarica di Malagnino (DGR n. V/53630 del 31.05.1994). Riparto delle somme residue a favore dei Comuni di Malagnino, Gadesco Pieve Delmona, Pieve San Giacomo, Sospiro e Vescovato.

L'anno **2026**, il giorno **21** del mese di **settembre**, alle ore **17:30**, presso la Sede del Comune di Malagnino, in Via S. Ambrogio n. 24, si sono riuniti i rappresentanti delle sotto indicate Pubbliche Amministrazioni, regolarmente convocati con nota del Sindaco del Comune di Malagnino prot. n. 2711 del 12.09.2026, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale di Malagnino n. 18 del 26.06.2026, in sede di Conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. 241/1990, finalizzata alla formalizzazione di un accordo intercomunale ai sensi dell'art. 15 della medesima legge.

Sono presenti i rappresentanti designati dalle Amministrazioni partecipanti, muniti dei poteri necessari a rappresentare la posizione del rispettivo Ente in sede di Conferenza, ferma restando la successiva approvazione consiliare per l'adozione degli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000:

- **Comune di Malagnino:** Sindaco Eugenio Giuseppe Zini, quale rappresentante designato (atto di convocazione / delib. G.C. n. 18/2026)
- **Comune di Gadesco Pieve Delmona:** Sindaca Chiara Uggeri, quale rappresentante designato (atto prot. n. 2667 del 09.09.2026)
- **Comune di Pieve San Giacomo:** Sindaco Maurizio Morandi, quale rappresentante designato (atto. prot. n. 2800 del 21.09.2026)
- **Comune di Sospiro:** Sindaco Fausto Ghisolfi, quale rappresentante designato (atto prot. n. 2546 del 28.08.2026)
- **Comune di Vescovato:** Sindaco Dott. Alfredo Gorni, quale rappresentante designato (atto prot. n. 2647 dell'08.09.2026)

Assistono alla seduta, senza diritto di voto e con funzione consultiva:

- il Dott. Luca Pluda, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Malagnino e Responsabile del Procedimento, che cura altresì la verbalizzazione;
- Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile del Comune di Pieve San Giacomo rag. Sabrina Leni;

- il Segretario Comunale del Comune di Malagnino, Dott. Matteo Malvicini e la Segretaria Comunale del Comune di Gadesco Pieve Delmona, Dott.ssa Alessia Badiglioni, per l'assistenza giuridico-amministrativa resa ai rispettivi Enti;
- il Vice Sindaco Donato Losito per il Comune di Malagnino.
- l'Assessore Paolo Carubelli per il Comune di Vescovato.

Constatata la regolare costituzione della Conferenza e verificate le designazioni di rappresentanza pervenute, il Sindaco del Comune di Malagnino, quale rappresentante dell'Ente convocante, assume la presidenza della seduta e dichiara aperti i lavori.

PREMESSO CHE:

1. Con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. V/53630 del 31 maggio 1994, nell'ambito della disciplina della tariffa di smaltimento della discarica sita in località Cassinetto, sono state previste, quali componenti distinte della quota contributiva, da un lato gli indennizzi a favore della Provincia di Cremona e dei cinque Comuni interessati (L. 7/kg al Comune di Malagnino e L. 1,25/kg a ciascuno degli altri quattro Comuni) e, dall'altro, una distinta e autonoma componente di L. 1 per ogni kg di rifiuto smaltito, destinata al fondo da istituire presso il Comune di Malagnino a favore dei cinque Comuni e da gestirsi in accordo dagli stessi, con destinazione alle iniziative di controllo tecnico e gestionale dell'impianto;
2. Dalla ricostruzione degli atti emerge che il fondo era configurato quale posta strumentalmente destinata alla specifica funzione sopra indicata, e le Amministrazioni partecipanti ne condividono tale qualificazione;
3. Tale fondo, depositato e contabilizzato presso il Comune di Malagnino, è stato gestito per un trentennio in totale autonomia dai Comuni interessati, mediante deliberazioni di assenso conformi, senza interventi autorizzatori o rendicontativi da parte di enti sovraordinati;
4. A seguito della cessazione dei conferimenti e della chiusura dell'impianto, le attività di monitoraggio e controllo trovano oggi stabile disciplina e concreta attuazione nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale — da ultimo riesaminata con valenza di rinnovo con decreto della Provincia di Cremona n. 395 del 02.07.2020 — e del relativo Piano di Monitoraggio e Controllo, che ne pone gli adempimenti a carico del gestore autorizzato, con copertura economica derivante dall'assetto tariffario dello stesso, con conseguente sostanziale esaurimento della funzione originariamente perseguita attraverso il fondo;
5. L'esatto ammontare lordo del fondo residuo è stato definitivamente cristallizzato in € **217.971,94**, come da "Ricognizione contabile" a firma del Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Malagnino (datata 15.06.2026);
6. Come deliberato dalla Giunta Comunale di Malagnino (atto n. 18 del 26.06.2026) e argomentato nell'allegato "Documento di sintesi", si è resa necessaria una compiuta

ricostruzione del quadro giuridico, considerata l'estrema complessità della vicenda protrattasi per oltre trent'anni;

7. Con nota del Comune di Malagnino prot. n. 2247 del 31.07.2026 è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, con finalità informativa e in coerenza con il principio di leale collaborazione istituzionale, alla Regione Lombardia — Direzione Generale Ambiente e Clima e alla Provincia di Cremona — Settore Ambiente e Territorio, alle quali è stata successivamente trasmessa, per opportuna conoscenza, la nota di convocazione della presente Conferenza; alla data odierna, in relazione alle predette note, non risultano pervenute osservazioni;
8. Nel corso delle interlocuzioni intercomunali preparatorie è emerso tra i cinque Comuni un orientamento di massima condiviso in ordine alla definizione delle sorti del saldo residuo, fondato sul riconoscimento della diversità dei ruoli storicamente svolti e sulla continuità con la finalità ambientale e territoriale originaria del fondo;
9. Nella riunione intercomunale del 15 settembre 2026 le Amministrazioni hanno altresì condiviso l'orientamento di concorrere pro quota agli oneri dell'incarico professionale di consulenza giuridica reso necessario dalla definizione del procedimento, secondo le medesime frazioni adottate per il riparto del saldo; la Conferenza ne prende atto e ne dà formalizzazione nell'Art. 4 che segue.

TUTTO CIÒ PREMESSO, ALL'ESITO DEL CONFRONTO, LE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI PERVENGONO ALLA DEFINIZIONE CONDIVISA DEL TESTO DELL'ACCORDO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Inquadramento giuridico e valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le Amministrazioni danno atto che il tavolo odierno non ha natura autorizzatoria, bensì di coordinamento intercomunale pariordinato tra amministrazioni egualmente interessate, ed esita nel presente Accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, sottoscritto con efficacia subordinata all'approvazione conforme degli organi consiliari competenti secondo quanto previsto dall'Art. 9.
3. Le determinazioni contenute nel presente Accordo riguardano esclusivamente i rapporti interni tra i cinque Comuni in ordine al saldo residuo del fondo e non incidono sul quadro prescrittivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente né sui procedimenti di competenza della Provincia di Cremona e della Regione Lombardia.

Art. 2 - Presa d'atto dell'esaurimento della funzione e del saldo residuo

1. Le Parti prendono concordemente atto del sostanziale esaurimento della funzione originariamente perseguita attraverso il fondo e del saldo residuo, pari a € **217.971,94**, come risultante dalla ricognizione contabile richiamata in premessa, del quale convengono la destinazione secondo i criteri di riparto di cui all'Art. 3, subordinatamente all'efficacia del presente Accordo ai sensi dell'Art. 9.

2. Il riparto di cui all'Art. 3 è operato sull'importo lordo del saldo residuo; la contribuzione alle spese della procedura è regolata dall'Art. 4. Ciascun Comune provvede, nell'ambito della propria autonomia di bilancio e con propri atti, agli ulteriori oneri connessi alla propria partecipazione al procedimento e alla gestione delle somme di rispettiva spettanza.

Art. 3 - Criteri di riparto e quote di spettanza

1. Il saldo residuo è ripartito tra i cinque Comuni in ragione della diversità dei ruoli strutturalmente svolti nell'assetto storico di realizzazione, esercizio e controllo dell'impianto: da un lato la posizione del Comune di Malagnino, quale Comune sede dell'impianto, ente presso il quale il fondo è stato istituito e materialmente custodito, soggetto operativo della gestione e titolare degli atti di affidamento degli incarichi professionali e dei correlati adempimenti contrattuali, amministrativi e di interlocuzione con il gestore; dall'altro la posizione, qualitativamente diversa, dei restanti quattro Comuni, quali enti partecipanti all'iniziativa e concorrenti alle scelte deliberative sull'utilizzo del fondo, non investiti di funzioni operative di co-gestione.
2. Le Amministrazioni danno atto che la D.G.R. n. V/53630 del 31.05.1994 teneva distinti gli indennizzi spettanti ai singoli Comuni dalla componente destinata al fondo, e che pertanto il rapporto proporzionale di seguito adottato non costituisce la destinazione originaria del fondo, bensì un criterio consensualmente assunto in data odierna; esso non è tuttavia arbitrario, corrispondendo a una proporzione che le medesime cinque Amministrazioni avevano già condiviso nel 1994 con riferimento agli indennizzi connessi al medesimo impianto, ed è ritenuto conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.
3. Il riparto è stabilito nelle seguenti quote frazionarie, che costituiscono il criterio vincolante tra le Parti:
 - Comune di Malagnino: 7/12, pari al 58,3333% — € 127.150,30;
 - Comune di Gadesco Pieve Delmona: 1,25/12, pari al 10,4167% — € 22.705,41;
 - Comune di Pieve San Giacomo: 1,25/12, pari al 10,4167% — € 22.705,41;
 - Comune di Sospiro: 1,25/12, pari al 10,4167% — € 22.705,41;
 - Comune di Vescovato: 1,25/12, pari al 10,4167% — € 22.705,41.(Verifica quadratura: $€ 127.150,30 + 4 \times € 22.705,41 = € 217.971,94$.)
4. Gli importi in euro sopra indicati costituiscono applicazione delle predette frazioni alla ricognizione contabile del 15.06.2026. Eventuali ulteriori somme direttamente riferibili al fondo e maturate successivamente alla ricognizione contabile, ivi compresi gli interessi sulle giacenze, nonché eventuali rettifiche contabili del relativo saldo, sono ripartite tra i cinque Comuni secondo le medesime frazioni.

Art. 4 - Contribuzione alle spese della procedura

1. Le Amministrazioni convengono di concorrere pro quota agli oneri dell'incarico professionale di consulenza giuridica reso necessario dalla definizione del procedimento, secondo le medesime frazioni di cui all'Art. 3, trattandosi di attività svolta nell'interesse comune dei cinque Enti.
2. La contribuzione ha ad oggetto la spesa effettivamente liquidata sulla base dell'incarico formalmente conferito all'esito della procedura di affidamento in corso, entro il limite massimo di € 14.299,38 (oneri di legge e I.V.A. inclusi). Qualora la spesa effettivamente liquidata risulti inferiore, la contribuzione è proporzionalmente ridotta.
3. In sede di erogazione delle quote, il Comune di Malagnino è autorizzato a trattenere, a titolo di contribuzione, la quota di rispettiva spettanza di ciascun Comune, dando atto nel provvedimento di liquidazione, per ciascun Ente, della quota lorda, della contribuzione trattenuta e dell'importo netto erogato. Sulla base dell'importo massimo sopra indicato, gli importi risultano i seguenti:
 - Comune di Malagnino: quota lorda € 127.150,30 — contribuzione € 8.341,30 — netto € 118.809,00;
 - ciascuno dei Comuni di Gadesco Pieve Delmona, Pieve San Giacomo, Sospiro e Vescovato: quota lorda € 22.705,41 — contribuzione € 1.489,52 — netto € 21.215,89.
4. Il rapporto obbligatorio tra il Comune di Malagnino e il professionista incaricato resta autonomo e distinto dal presente Accordo e non è condizionato dall'efficacia dello stesso; la contribuzione di cui al presente articolo regola esclusivamente i rapporti interni tra le Amministrazioni.

Art. 5 - Disposizioni di pagamento e termine di liquidazione

1. A seguito dell'avveramento della condizione sospensiva di cui al successivo Art. 9 (intervenuta esecutività di tutte le deliberazioni consiliari di recepimento), il Comune di Malagnino provvederà a liquidare le somme di cui al precedente Art. 3 in favore dei rispettivi Comuni beneficiari entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'ultima delibera di recepimento.
2. I trasferimenti avverranno ai sensi della normativa vigente sui flussi finanziari tra Enti Pubblici, sui conti di tesoreria che ciascun Ente avrà cura di comunicare formalmente al Responsabile del Procedimento.
3. Le somme erogate non sono soggette a rivalutazione monetaria né a interessi di mora o di ritardato pagamento per il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del presente Accordo, le deliberazioni consiliari e l'effettiva liquidazione, fermo restando quanto previsto dall'Art. 3, comma 4, quanto alle differenze contabili sopravvenute.

Art. 6 - Definizione dei rapporti economici relativi al saldo residuo

1. Con l'integrale esecuzione del presente Accordo, e segnatamente con l'avvenuta erogazione delle quote di cui agli Artt. 3 e 4, le Parti si danno reciprocamente atto della definitiva regolazione dei rapporti economici relativi al saldo residuo del fondo oggetto

del presente procedimento, dichiarando di non avere null'altro a pretendere l'una nei confronti delle altre a tale titolo.

Art. 7 - Indirizzo di destinazione preferenziale

1. Le Parti si impegnano a preservare la coerenza funzionale con le finalità istitutive del fondo. Le somme incassate da ciascun Comune saranno destinate, in via preferenziale e compatibilmente con i vincoli del rispettivo bilancio, a interventi di natura ambientale, monitoraggio del territorio, tutela paesaggistica e sanitaria o gestione del verde pubblico.
2. La presente disposizione ha valore di indirizzo politico-amministrativo condiviso e non costituisce vincolo di destinazione in senso tecnico né posizione azionabile da terzi, restando impregiudicata l'autonomia di ciascun Ente nella scelta degli specifici interventi da finanziare.

Art. 8 - Meccanismo informativo conclusivo

1. A chiusura ordinata e trasparente dell'intero iter, ciascun Comune si impegna a trasmettere agli altri quattro una sintetica relazione informativa circa l'effettivo utilizzo della propria quota, in aderenza al precedente Art. 7. Tale adempimento, di natura strettamente paritaria, dovrà avvenire entro 24 mesi dall'incasso delle somme e non assume natura di rendiconto in senso tecnico né di controllo di alcun Ente sugli altri.
2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, le Amministrazioni incaricano il Comune di Malagnino di trasmettere a Regione Lombardia (Direzione Generale Ambiente e Clima) e alla Provincia di Cremona (Settore Ambiente e Territorio) copia del presente Accordo e delle successive deliberazioni consiliari di recepimento, a titolo di informativa conclusiva del procedimento.

Art. 9 - Efficacia sospesa e recepimento consiliare

1. Il presente Accordo è sottoscritto con clausola di efficacia sospesa.
2. Esso acquista efficacia e produce effetti obbligatori tra le Parti esclusivamente a seguito dell'intervenuta approvazione conforme da parte dei Consigli Comunali dei cinque Enti partecipanti e dell'esecutività delle relative deliberazioni, trattandosi di determinazioni rientranti nella competenza consiliare ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).
3. Le Amministrazioni si impegnano a sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali, entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione, la proposta di deliberazione di recepimento di contenuto conforme ai relativi schemi allegati al presente atto, distinti sub A.1 per i Comuni di Gadesco Pieve Delmona, Pieve San Giacomo, Sospiro e Vescovato e sub A.2 per il Comune di Malagnino, restando ferma la facoltà di ciascun Ente di adattare le parti contabili e organizzative di propria competenza. Eventuali modifiche incidenti

sul contenuto dell'Accordo non integrano regolare recepimento e non determinano l'avveramento della condizione sospensiva.

4. A seguito dell'avvenuta esecutività delle cinque deliberazioni consiliari di recepimento, il Comune di Malagnino provvederà alla materiale erogazione delle quote nel termine di cui all'Art. 5.
5. Qualora, decorsi 120 (centoventi) giorni dalla sottoscrizione, non sia intervenuta l'approvazione conforme da parte di tutti i Consigli Comunali, il Comune di Malagnino convoca i rappresentanti dei cinque Enti al fine di verificare lo stato dei rispettivi procedimenti e le condizioni per il perfezionamento dell'Accordo. In tale sede le Amministrazioni possono concordare una proroga del termine. In mancanza di proroga, qualora entro i successivi 90 (novanta) giorni non siano intervenute tutte le approvazioni consiliari, la condizione sospensiva si intende definitivamente non avverata e il presente Accordo resta privo di efficacia.

Art. 10 - Composizione delle controversie

1. Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano a ricercare preventivamente una soluzione bonaria.

Art. 11 - Spese, imposte e registrazione

1. Il presente Accordo, redatto in formato elettronico, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella Allegato B, del D.P.R. 26/10/1972, n. 642.
2. L'atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
3. Le eventuali spese di registrazione, qualora si rendessero necessarie, faranno carico alla Parte richiedente.

Il presente Verbale e Accordo è redatto in formato elettronico ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dai rappresentanti delle Amministrazioni, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990.

Allegati:

Allegato A.1 — Schema di deliberazione consiliare di recepimento (per i Comuni di Gadesco Pieve Delmona, Pieve San Giacomo, Sospiro e Vescovato);

Allegato A.2 — Schema di deliberazione consiliare di recepimento (per il Comune di Malagnino);

Allegato B — Documento di sintesi del Comune di Malagnino;

Allegato C — Ricognizione contabile del 15.06.2026;

Allegato D — Deliberazione della Giunta Comunale di Malagnino n. 18 del 26.06.2026;

Sottoscrizioni dei rappresentanti degli Enti (per la stipula dell'accordo)

- **Per il Comune di Malagnino** (Ente convocante e depositario) — Il Sindaco, Eugenio Giuseppe Zini
- **Per il Comune di Gadesco Pieve Delmona** — La Sindaca, Chiara Uggeri
- **Per il Comune di Pieve San Giacomo** — Il Sindaco, Maurizio Morandi
- **Per il Comune di Sospiro** — Il Sindaco, Fausto Ghisolfi
- **Per il Comune di Vescovato** — Il Sindaco, Dott. Alfredo Gorni

Per la regolarità dell'istruttoria e funzione di segretario verbalizzante:

Il Responsabile del Procedimento — Dott. Luca Pluda

Per assistenza giuridico-amministrativa resa ai rispettivi Enti:

- Il Segretario Comunale di Malagnino — Dott. Matteo Malvicini
- La Segretaria Comunale di Gadesco P.D. — Dott.ssa Alessia Badiglioni
- La Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile – rag. Sabrina Leni

**ALLEGATO A.1 all'Accordo — SCHEMA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE**

COMUNE DI [Inserire nome del Comune]

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (EX ART. 15, LEGGE 241/1990) PER LA DESTINAZIONE DEL SALDO RESIDUO DEL FONDO PER I CONTROLLI TECNICO-GESTIONALI DELLA DISCARICA DI MALAGNINO (D.G.R. LOMBARDIA N. V/53630/1994).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. V/53630 del 31.05.1994 è stato istituito presso il Comune di Malagnino un fondo destinato alle iniziative di controllo tecnico e gestionale della discarica sita in località Cassinetto, alimentato da una specifica quota tariffaria (L. 1 per ogni kg di rifiuto smaltito) e da gestirsi in accordo tra i Comuni di Malagnino, Gadesco Pieve Delmona, Pieve San Giacomo, Sospiro e Vescovato;
- la medesima D.G.R. teneva distinta tale componente dagli indennizzi riconosciuti ai singoli Enti (L. 7/kg al Comune di Malagnino e L. 1,25/kg a ciascuno degli altri quattro Comuni), sicché il rapporto proporzionale assunto nell'Accordo quale criterio di riparto del saldo residuo costituisce parametro consensualmente adottato dalle Amministrazioni e non la destinazione originaria del fondo;
- a seguito della definitiva chiusura dell'impianto, le attività di monitoraggio ambientale trovano oggi copertura ed esecuzione all'interno dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (da ultimo riesaminata con decreto della Provincia di Cremona n. 395 del 02.07.2020), con oneri a carico del gestore autorizzato, determinando il sostanziale esaurimento della funzione originaria del predetto fondo;
- un'accurata ricognizione contabile a cura del Comune di Malagnino, in data 15.06.2026, ha cristallizzato il saldo residuo di detto fondo in € 217.971,94;

VISTO il "Verbale di Conferenza di Servizi e Accordo tra Pubbliche Amministrazioni" sottoscritto digitalmente in data 21 settembre 2026 dai rappresentanti designati dei cinque Comuni interessati, ai sensi degli artt. 14 e ss. e dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

CONSIDERATO CHE il suddetto Accordo:

- definisce in modo condiviso e proporzionale i criteri di riparto del saldo residuo e la contribuzione alle spese procedurali per assistenza giuridica, a definitiva regolazione dei rapporti economici relativi al saldo residuo del fondo;
- riconosce al Comune di [inserire nome del Comune deliberante] una quota lorda spettante pari a € **22.705,41**, dalla quale andrà decurtata, a titolo di contribuzione alle spese legali, la somma di € **1.489,52**, determinando un importo netto da liquidare a favore di questo Ente pari a € **21.215,89**; la contribuzione è commisurata alla spesa effettivamente liquidata sulla base dell'incarico formalmente conferito, entro il limite

massimo complessivo di € 14.299,38, ed è proporzionalmente ridotta qualora la spesa liquidata risulti inferiore, con conseguente incremento dell'importo netto erogato (Art. 4)

- è stato sottoscritto con clausola di efficacia sospesa (Art. 9) ed è subordinato all'approvazione conforme da parte dei Consigli Comunali di tutti gli Enti partecipanti, trattandosi di materia ricadente nella competenza consiliare;

DATO ATTO che, ai sensi dell'Art. 9, comma 3 dell'Accordo, il recepimento deve avvenire con deliberazione di contenuto conforme allo schema allegato, restando ferma la facoltà di adattamento delle sole parti contabili e organizzative proprie dell'Ente, e che eventuali modifiche incidenti sul contenuto dell'Accordo non integrano recepimento e non determinano l'avveramento della condizione sospensiva;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del predetto Accordo, in quanto rispondente all'interesse pubblico di questo Ente, garantendo l'acquisizione di risorse finanziarie da destinare al miglioramento del territorio;

PRESO ATTO dell'indirizzo espresso all'Art. 7 dell'Accordo, che impegna le Amministrazioni a destinare le somme incassate, in via preferenziale e compatibilmente con i vincoli di bilancio, a interventi di natura ambientale, monitoraggio del territorio, tutela paesaggistica e sanitaria o gestione del verde pubblico, in coerenza con la ratio istitutiva del fondo originario;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di convenzioni e accordi tra enti;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., nonché il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria;

CON VOTI favorevoli n. ____, contrari n. ____, astenuti n. ____, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI APPROVARE integralmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, il "Verbale di Conferenza di Servizi e Accordo tra Pubbliche Amministrazioni", stipulato ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e sottoscritto in data 21 settembre 2026, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
3. DI DARE ATTO che, in esecuzione del riparto previsto agli Artt. 3 e 4 dell'Accordo, spetta al Comune di [inserire nome del Comune] l'importo netto di € **21.215,89**, e di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere ai necessari adempimenti contabili, ivi compreso l'accertamento dell'entrata e la formale comunicazione al Comune di Malagnino delle coordinate di Tesoreria su cui disporre il versamento.
4. DI DEMANDARE al Segretario Comunale la trasmissione al Comune di Malagnino della presente deliberazione divenuta esecutiva, ai fini della verifica dell'avveramento

della condizione sospensiva di cui all'Art. 9 e della decorrenza del termine di liquidazione previsto dall'Art. 5 dell'Accordo.

5. DI STABILIRE, quale atto di indirizzo politico-amministrativo in ossequio all'Art. 7 dell'Accordo, che le risorse acquisite con il presente atto siano destinate, mediante le opportune variazioni di bilancio, al finanziamento di interventi di natura ambientale, monitoraggio del territorio, tutela paesaggistica e sanitaria o gestione del verde pubblico.
6. DI DEMANDARE ai Responsabili dei Servizi competenti l'adozione degli atti gestionali conseguenti, ivi inclusa la redazione e trasmissione della relazione informativa conclusiva di cui all'Art. 8 dell'Accordo, da prodursi entro 24 mesi dall'incasso delle somme.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'esigenza di addivenire in tempi rapidi all'avveramento della condizione sospensiva di cui all'Art. 9 dell'Accordo, consentendo la tempestiva liquidazione delle somme e la loro successiva iscrizione e proficuo utilizzo nei bilanci comunali;

Con separata ed unanime votazione palese (ovvero: con voti ____)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**ALLEGATO A.2 all'Accordo — SCHEMA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE**

COMUNE DI MALAGNINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (EX ART. 15, LEGGE 241/1990) PER LA DESTINAZIONE DEL SALDO RESIDUO DEL FONDO PER I CONTROLLI TECNICO-GESTIONALI DELLA DISCARICA DI MALAGNINO (D.G.R. LOMBARDIA N. V/53630/1994) E CONTESTUALE REGOLAZIONE CONTABILE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. V/53630 del 31.05.1994 è stato istituito presso il Comune di Malagnino un fondo destinato alle iniziative di controllo tecnico e gestionale della discarica sita in località Cassinetto, alimentato da una specifica quota tariffaria (L. 1 per ogni kg di rifiuto smaltito) e da gestirsi in accordo tra i Comuni di Malagnino, Gadesco Pieve Delmona, Pieve San Giacomo, Sospiro e Vescovato;
- la medesima D.G.R. teneva distinta tale componente dagli indennizzi riconosciuti ai singoli Enti (L. 7/kg al Comune di Malagnino e L. 1,25/kg a ciascuno degli altri quattro Comuni), sicché il rapporto proporzionale assunto nell'Accordo quale criterio di riparto del saldo residuo costituisce parametro consensualmente adottato dalle Amministrazioni e non la destinazione originaria del fondo;
- tale fondo, depositato e contabilizzato presso questo Ente, è stato gestito per un trentennio in autonomia mediante deliberazioni di assenso conformi; a seguito della definitiva chiusura dell'impianto e della presa d'atto che le attività di monitoraggio trovano oggi copertura all'interno dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (decreto Provincia di Cremona n. 395 del 02.07.2020) a carico del gestore, si è determinato il sostanziale esaurimento della funzione originaria del fondo medesimo;
- un'accurata ricognizione contabile a firma del Responsabile dell'Area Finanziaria di questo Ente in data 15.06.2026 ha cristallizzato l'esatto ammontare lordo del saldo residuo in € 217.971,94;

VISTO il "Verbale di Conferenza di Servizi e Accordo tra Pubbliche Amministrazioni" sottoscritto digitalmente in data 21 settembre 2026 dai rappresentanti designati dei cinque Comuni interessati, ai sensi degli artt. 14 e ss. e dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

CONSIDERATO CHE il suddetto Accordo:

- definisce in modo condiviso e proporzionale i criteri di riparto del saldo residuo e la contribuzione pro quota alle spese procedurali per l'incarico di assistenza giuridica, a definitiva regolazione dei rapporti economici relativi al saldo residuo del fondo;
- stabilisce all'Art. 3 i criteri di riparto (7/12 pari a € 127.150,30 per il Comune di Malagnino e 1,25/12 pari a € 22.705,41 per ciascuno degli altri quattro Comuni);

- prevede all'Art. 4 che il Comune di Malagnino sia autorizzato a trattenere, sulle somme dovute, la quota di contribuzione alle spese legali spettante a ciascun Ente, commisurata alla spesa effettivamente liquidata sulla base dell'incarico formalmente conferito ed entro il limite massimo complessivo di € 14.299,38, con riduzione proporzionale qualora la spesa liquidata risulti inferiore; su tale base gli importi netti risultano pari a € 118.809,00 per il Comune di Malagnino e a € 21.215,89 per ciascuno degli altri quattro Comuni;
- è stato sottoscritto con clausola di efficacia sospesa (Art. 9) ed è subordinato all'approvazione conforme da parte dei Consigli Comunali di tutti gli Enti partecipanti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'Art. 9, comma 3 dell'Accordo, il recepimento deve avvenire con deliberazione di contenuto conforme allo schema allegato e che eventuali modifiche incidenti sul contenuto dell'Accordo non integrano recepimento; e che il rapporto obbligatorio con il professionista incaricato resta autonomo rispetto all'Accordo e non è condizionato dall'efficacia dello stesso, provvedendosi alla liquidazione del compenso con separato atto sulla base dell'incarico formalmente conferito;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del predetto Accordo, ponendo fine a una complessa vicenda contabile ultratrentennale e definendo in modo chiaro i rapporti patrimoniali tra gli Enti;

PRESO ATTO dell'indirizzo espresso all'Art. 7 dell'Accordo, che impegna le Amministrazioni a destinare le somme incassate, in via preferenziale e compatibilmente con i vincoli di bilancio, a interventi di natura ambientale, monitoraggio del territorio, tutela paesaggistica e sanitaria o gestione del verde pubblico;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di convenzioni e accordi tra enti;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., nonché il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria;

CON VOTI favorevoli n. ____, contrari n. ____, astenuti n. ____, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI APPROVARE integralmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, il "Verbale di Conferenza di Servizi e Accordo tra Pubbliche Amministrazioni", stipulato ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e sottoscritto in data 21 settembre 2026, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
3. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Finanziario a porre in essere tutti gli adempimenti contabili discendenti dall'esecuzione dell'Accordo, ivi compresi:
 - la presa d'atto della ricognizione contabile del fondo per complessivi € **217.971,94**;

- l'applicazione del piano di riparto e delle contribuzioni alle spese legali di cui agli Artt. 3 e 4 dell'Accordo;
 - la liquidazione e l'erogazione delle somme nette spettanti ai Comuni di Gadesco Pieve Delmona, Pieve San Giacomo, Sospiro e Vescovato, nei termini di cui all'Art. 5 dell'Accordo e previa verifica dell'esecutività delle rispettive deliberazioni consiliari di tutti gli Enti aderenti.
4. DI STABILIRE, quale atto di indirizzo politico-amministrativo in ossequio all'Art. 7 dell'Accordo, che le risorse di spettanza di questo Ente, pari a **€ 118.809,00** netti, siano destinate, mediante le opportune variazioni di bilancio, al finanziamento di interventi di natura ambientale, monitoraggio del territorio, tutela paesaggistica e sanitaria o gestione del verde pubblico.
 5. DI INCARICARE il Sindaco e i Responsabili dei Servizi di trasmettere copia del presente atto e dell'Accordo a Regione Lombardia e alla Provincia di Cremona a titolo di informativa conclusiva (Art. 8), nonché di provvedere agli ulteriori adempimenti di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'esigenza di addivenire in tempi rapidi all'avveramento della condizione sospensiva di cui all'Art. 9 dell'Accordo, consentendo la tempestiva liquidazione delle somme e la loro successiva iscrizione e proficuo utilizzo nei bilanci comunali;

Con separata ed unanime votazione palese (ovvero: con voti ____)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MALAGNINO

Provincia di Cremona

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DI SINTESI

Discarica di Malagnino — Località Cassinetto

Fondo di cui alla D.G.R. Lombardia n. V/53630 del 31.05.1994

*Ricostruzione storico-amministrativa, quadro gestionale e percorso intercomunale di
definizione delle somme residue*

Ente proponente	Comune di Malagnino (CR)
Comuni interessati	Gadesco Pieve Delmona, Pieve San Giacomo, Sospiro, Vescovato
Natura del documento	Documento istruttorio di sintesi a finalità informativa, allegato alle comunicazioni istituzionali trasmesse a Regione Lombardia e Provincia di Cremona
Data	26.06.2026

1. Premessa e finalità del documento

Il presente documento costituisce sintesi istruttoria predisposta dal Comune di Malagnino, in concertazione con i Comuni di Gadesco Pieve Delmona, Pieve San Giacomo, Sospiro e Vescovato, al fine di ricostruire in modo ordinato e documentale il percorso storico-amministrativo relativo al fondo istituito nell'ambito della D.G.R. Lombardia n. V/53630 del 31.05.1994 in occasione della costruzione della discarica per rifiuti solidi urbani ed assimilabili di Malagnino, località Cassinetto.

Il documento ha finalità esclusivamente informativa e di trasparenza istituzionale. Viene trasmesso quale allegato alle comunicazioni indirizzate alla Regione Lombardia ed alla Provincia di Cremona ed è messo a disposizione dei Comuni interessati quale base condivisa per i successivi atti procedimentali.

Le finalità specifiche del documento sono: **(i)** ricostruire l'origine, la struttura e la natura giuridica del fondo; **(ii)** rappresentare la prassi gestionale consolidata nel trentennio successivo alla sua istituzione; **(iii)** descrivere l'evoluzione del quadro autorizzatorio e gestionale dell'impianto, con particolare riferimento alla cessazione dell'attività e alla disciplina della fase post-operativa; **(iv)** rappresentare l'orientamento condiviso emerso nelle interlocuzioni intercomunali in ordine alla definizione finale delle somme residue; **(v)** illustrare il percorso procedimentale individuato per la formalizzazione di tale definizione.

2. Inquadramento storico

2.1. Origine del progetto e individuazione del sito (1993)

La Legge Regionale 1° luglio 1993, n. 21, recante norme sullo smaltimento dei rifiuti, individuava nel Piano Regionale a breve termine la necessità di realizzare, per ciascuna provincia, impianti di smaltimento da attivare entro il luglio 1994, demandando alla Provincia l'individuazione del sito e attribuendo la titolarità degli impianti al Comune sede ovvero a Comuni associati.

Con deliberazione della Giunta Provinciale di Cremona n. 713 del 7 luglio 1993, all'esito di apposito studio ENEA, il sito della discarica veniva individuato nel territorio del Comune di Malagnino, località Cassinetto. Nei mesi successivi i Comuni territorialmente coinvolti (Malagnino quale sede, Cremona, Gadesco Pieve Delmona, Pieve San Giacomo, Sospiro, Vescovato) avviavano l'iter di adesione al progetto attraverso atti consiliari di recepimento.

2.2. Costituzione della S.P.E.C. S.p.A. e patti parasociali

L'assetto originariamente concepito prevedeva la costituzione di una Società per Azioni a capitale interamente pubblico — la Società Pubblica Ecologica Cremonese S.p.A. (S.P.E.C.) — partecipata da Provincia, Comune sede e Comuni confinanti, in cui far confluire la titolarità dell'impianto. La società è stata formalmente costituita in data 9 dicembre 1993.

In sede di adesione al progetto, ciascun Comune e la Provincia hanno approvato i Patti Parasociali, allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale di Cremona n. 49 del 1° ottobre 1993 e recepiti con identico contenuto dai Consigli Comunali degli enti partecipanti. I Patti Parasociali, alla lettera C, stabilivano le quote di indennizzo per il disagio sopportato, quantificate in rapporto a ciascun chilogrammo di rifiuto smaltito, secondo il prospetto che segue.

Soggetto	Quota (L./kg)
Comune di Malagnino	7,00
Comune di Cremona	1,25
Comune di Gadesco Pieve Delmona	1,25
Comune di Pieve San Giacomo	1,25
Comune di Sospiro	1,25
Comune di Vescovato	1,25
Provincia di Cremona	3,00

Già nella struttura originaria emerge una posizione qualitativamente diversa del Comune sede dell'impianto: la quota di indennizzo riconosciuta a Malagnino (L. 7,00/kg) era pari a quasi sei volte quella spettante a ciascun Comune confinante (L. 1,25/kg). La differenziazione

rispondeva al maggior disagio territoriale, ambientale e amministrativo a carico del Comune sede.

2.3. Trasferimento della titolarità all'Azienda Energetica Municipalizzata di Cremona

Nei primi mesi del 1994, per ragioni connesse all'urgenza dell'avvio dello smaltimento (esaurimento anticipato della capacità residua della discarica di Castelleone) e a sopravvenute valutazioni in ordine alla disciplina degli appalti pubblici e all'efficienza operativa della società di nuova costituzione, è maturata la determinazione di richiedere alla Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.R. 21/1993, l'attribuzione della titolarità dell'impianto direttamente all'Azienda Energetica Municipalizzata di Cremona (A.E.M.), in luogo della S.P.E.C. S.p.A.

La determinazione è stata formalizzata attraverso una serie coordinata di deliberazioni assunte in tempi ravvicinati: deliberazione della Giunta Provinciale di Cremona n. 108 del 2 febbraio 1994; deliberazione della Commissione Amministratrice dell'A.E.M. n. 37 del 31 gennaio 1994; deliberazioni dei Consigli Comunali di Malagnino (n. 6 del 7 febbraio 1994), Cremona (n. 14 dell'8 febbraio 1994), Gadesco Pieve Delmona (n. 14 del 16 febbraio 1994) e degli altri Comuni interessati nelle medesime settimane.

In tale contesto, gli enti hanno richiesto che la Regione, nell'approvare la tariffa di smaltimento, garantisse comunque ai Comuni e alla Provincia le stesse condizioni di indennizzo già concordate nei Patti Parasociali della S.P.E.C., escludendo il Comune di Cremona in quanto parte interessata alla titolarità per il tramite dell'A.E.M., con contestuale richiesta di istituzione di un ulteriore fondo per i controlli tecnico e gestionali dell'impianto.

3. Il quadro autorizzatorio: la D.G.R. n. V/53630 del 31.05.1994

3.1. La struttura della tariffa autorizzata

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. V/51833 del 27 aprile 1994 è stato approvato, a norma della L.R. 21/1993, il progetto esecutivo della discarica e si è autorizzata l'A.E.M. di Cremona all'esecuzione delle opere e alla gestione dell'impianto. Con la successiva deliberazione n. V/53630 del 31 maggio 1994, la Regione ha definito puntualmente la struttura tariffaria autorizzata.

La tariffa complessiva di smaltimento è stata fissata in L. 142,84 per ogni chilogrammo di rifiuto, così analiticamente ripartita:

Voce	Beneficiario / Destinazione	L./kg
A)	Azienda Energetica Municipalizzata di Cremona (gestore)	123,59
B)	<i>Quota contributiva, comprensiva delle voci sottostanti</i>	19,25
B.1)	Amministrazione Provinciale di Cremona (di cui L. 3,25/kg ancora da assegnare)	6,25

B.2)	Comune di Malagnino — indennizzo	7,00
B.3)	Comune di Gadesco Pieve Delmona — indennizzo	1,25
B.4)	Comune di Vescovato — indennizzo	1,25
B.5)	Comune di Pieve San Giacomo — indennizzo	1,25
B.6)	Comune di Sospiro — indennizzo	1,25
B.7)	Fondo da istituire presso il Comune di Malagnino per i controlli tecnico e gestionali dell'impianto	1,00
TOT.	Tariffa complessiva di smaltimento	142,84

3.2. La distinzione strutturale tra indennizzi e fondo per i controlli

Dalla struttura tariffaria autorizzata emerge una distinzione fondamentale, costantemente affermata dagli atti istitutivi: gli indennizzi (voci B.2-B.6) costituiscono erogazioni dirette ai singoli enti destinatari quale compensazione del disagio sopportato; il fondo di cui alla voce B.7 ha natura giuridica diversa, essendo posta a destinazione vincolata, finalizzata ai controlli tecnico e gestionali dell'impianto, e — secondo la lettera della D.G.R. — gestito presso il Comune di Malagnino ma a favore congiunto dei cinque Comuni interessati.

La medesima D.G.R. n. V/53630/1994 qualifica espressamente il fondo come «a favore dei Comuni di Malagnino, Sospiro, Vescovato, Pieve S. Giacomo, Gadesco Pieve Delmona e gestito in accordo dagli stessi, da destinarsi alle iniziative di controllo tecnico e gestionale dell'impianto in argomento». Il modello gestionale così definito implica che il Comune di Malagnino agisca quale ente fisicamente depositario delle risorse e centro operativo di gestione, mentre l'orientamento decisionale sull'utilizzo è frutto di accordo intercomunale.

4. La gestione del fondo nel trentennio successivo

4.1. Il modello gestionale consolidato: accordo intercomunale documentato

Nel corso dell'intero arco temporale di operatività dell'impianto, il fondo è stato gestito attraverso un modello procedurale costante, fondato sul concorso deliberativo dei cinque Comuni: ogni utilizzo significativo del fondo è stato preceduto dall'adozione, da parte di ciascuno dei Comuni interessati, di un atto deliberativo di assenso all'iniziativa proposta dal Comune depositario.

Tale prassi trova riscontro puntuale negli atti di gestione documentati e si caratterizza per la sua continuità: la totalità degli incarichi professionali finanziati con risorse del fondo è stata preceduta da deliberazioni di assenso conformi assunte da ciascuna delle cinque amministrazioni comunali coinvolte.

4.2. Principali atti di gestione del fondo

A titolo esemplificativo, si segnalano i seguenti atti significativi di gestione del fondo, riferiti agli incarichi professionali per la consulenza ed assistenza tecnica e gestionale relativa alla costruzione e all'esercizio dell'impianto:

- Deliberazione della Giunta Comunale di Malagnino n. 243 del 26 novembre 1994, di affidamento dell'incarico professionale all'Ing. Gian Ermes Massetti per la consulenza ed assistenza tecnica relativa al primo lotto dei lavori di realizzazione della discarica;
- Deliberazioni di assenso assunte dai quattro Comuni interessati (in particolare, per il Comune di Gadesco Pieve Delmona, deliberazione di Giunta Comunale n. 170 dell'11 novembre 1994);
- Deliberazione della Giunta Comunale di Malagnino n. 83 dell'11 aprile 1996, di affidamento dell'incarico per la consulenza ed assistenza tecnica relativa alla gestione dell'impianto (periodo aprile-dicembre 1996), preceduta dagli atti di assenso degli altri quattro Comuni (per Gadesco Pieve Delmona, G.C. n. 66 del 30 marzo 1996);
- Deliberazione della Giunta Comunale di Malagnino n. 84 dell'11 aprile 1996, di affidamento dell'incarico relativo al secondo lotto dei lavori di costruzione;
- Deliberazioni di prosecuzione dell'incarico per la consulenza gestionale per il 1997 (per Gadesco Pieve Delmona, G.C. n. 64 del 29 aprile 1997);
- Successivi rinnovi e nuovi affidamenti coordinati negli anni di esercizio dell'impianto.

4.3. Caratteristiche della prassi gestionale: autonomia consolidata

La prassi gestionale del fondo presenta tre caratteristiche costanti che è utile evidenziare:

In primo luogo, autonomia funzionale dei Comuni. Nessun atto di gestione del fondo è stato preceduto, accompagnato o seguito da provvedimenti autorizzatori di enti sovraordinati. La Regione Lombardia, che aveva impresso la destinazione del fondo con la D.G.R. del 1994, non ha mai esercitato funzioni di approvazione o validazione preventiva sugli utilizzi. La Provincia di Cremona, pur titolare di una propria quota tariffaria parallela e successivamente investita delle competenze A.I.A. sull'impianto, non ha mai svolto funzioni di controllo o di concertazione sulle scelte di utilizzo del fondo da parte dei cinque Comuni.

In secondo luogo, assenza di rendicontazione esterna. Dagli atti consultati e dalle ricerche d'archivio condotte non risultano richiesti, sollecitati o effettuati adempimenti rendicontativi del fondo verso la Regione, la Provincia o altri enti istituzionali. La rendicontazione delle spese gestite con il fondo è transitata esclusivamente attraverso il bilancio del Comune depositario, secondo gli ordinari adempimenti contabili degli enti locali.

In terzo luogo, uniformità della prassi nel tempo. Il modello di gestione descritto si è mantenuto stabile per tutto l'arco di operatività dell'impianto, attraverso più tornate di amministrazioni e cambi di governo locale nei cinque Comuni, senza che mai sia stata sollevata — da nessuno dei soggetti istituzionali coinvolti — alcuna eccezione, riserva o richiesta di rilettura del quadro gestionale.

Tale uniformità trentennale di comportamento amministrativo costituisce dato documentale di particolare rilievo, indicativo di un assetto operativo riconosciuto ed accettato da tutti gli enti coinvolti.

5. Mutamento del quadro: chiusura dell'impianto e disciplina post-operativa

5.1. Cessazione dei conferimenti e chiusura dell'impianto

L'impianto di discarica ha esaurito la propria capacità ricettiva ed ha cessato i conferimenti. La fase post-operativa, ai sensi della disciplina vigente in materia di gestione delle discariche (D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, in particolare artt. 12 e 13 e Allegato 2), è regolata nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente di competenza della Provincia di Cremona.

5.2. Affidamento della post-gestione al gestore autorizzato

Le attività di monitoraggio ambientale, presidio tecnico e gestione post-operativa dell'impianto risultano oggi disciplinate dall'A.I.A. vigente e affidate al gestore autorizzato (Linea Ambiente S.r.l.) per l'intero periodo previsto dalla normativa, con copertura economica derivante dall'assetto tariffario e autorizzatorio del gestore stesso, dunque autonoma rispetto al fondo storico in oggetto.

5.3. Attenuazione funzionale del vincolo originario

La finalità originaria del fondo — sostenere le "iniziative di controllo tecnico e gestionale dell'impianto" promosse dai Comuni quali enti esponenti del territorio — è stata definita nel 1994 in un contesto operativo profondamente diverso da quello attuale. All'epoca:

- l'impianto era in fase di costruzione ed avvio dell'esercizio;
- la disciplina dei controlli ambientali sulle discariche era ancora frammentaria e non interamente standardizzata;
- non esisteva ancora il sistema di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), successivamente introdotto dalla normativa europea e nazionale oggi confluita nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche;
- il modello dei controlli "esterni" affidati dai Comuni a professionisti di fiducia rispondeva a un'esigenza concreta di presidio del territorio non altrimenti garantita.

Il quadro attuale è significativamente e qualitativamente diverso: i controlli tecnico-gestionali risultano oggi in larga parte assorbiti dagli obblighi autorizzatori del gestore, vigilati dall'autorità competente (Provincia) e dall'organo tecnico (A.R.P.A.), con rendicontazione periodica regolamentata. Le esigenze di controllo esterno originariamente poste a carico dei Comuni risultano oggi significativamente ridimensionate e in larga parte assorbite dal vigente sistema autorizzatorio e dai correlati obblighi del gestore.

La finalità originaria del fondo risulta pertanto oggettivamente attenuata sotto il profilo operativo. I Comuni interessati ritengono pertanto opportuno definire — in modo ordinato,

consensuale e procedimentalmente strutturato — le sorti del saldo residuo, secondo il percorso descritto ai successivi paragrafi.

6. I ruoli effettivi dei Comuni nell'assetto storico e attuale

Dall'analisi degli atti emerge un assetto di ruoli strutturalmente differenziato tra i cinque Comuni interessati, riconducibile a due distinte categorie funzionali.

6.1. Comune di Malagnino

Il Comune di Malagnino ha rivestito, sin dall'individuazione del sito, una posizione qualitativamente distinta rispetto agli altri Comuni interessati. In particolare:

- **è il Comune sede dell'impianto**, territorialmente investito dell'insediamento e delle relative implicazioni ambientali, urbanistiche, sociali ed amministrative;
- **è l'ente depositario del fondo**, presso cui le somme sono state contabilmente custodite per l'intero trentennio;
- **è stato il soggetto operativo della gestione**, titolare degli atti di affidamento degli incarichi professionali e degli adempimenti contrattuali e amministrativi conseguenti;
- **è stato titolare delle spese di controllo**, che il fondo era chiamato a coprire, con conseguente assunzione di responsabilità procedimentale e gestionale;
- **ha intrattenuto, in via continuativa, l'interlocazione operativa** con il gestore titolare dell'impianto e con i tecnici incaricati.

La quota di indennizzo a suo tempo riconosciuta a Malagnino (L. 7,00/kg, pari a quasi sei volte quella spettante a ciascun Comune confinante) è essa stessa documento della specificità del ruolo, già consolidata in sede di Patti Parasociali e successivamente confermata dalla D.G.R. del 1994.

6.2. Comuni di Gadesco Pieve Delmona, Pieve San Giacomo, Sospiro, Vescovato

I quattro Comuni confinanti hanno assunto, nell'assetto storico, una posizione di partecipazione qualificata ma operativamente diversa, caratterizzata da:

- partecipazione all'iniziativa fin dall'origine, mediante adesione al progetto e recepimento del relativo quadro tariffario;
- titolarità di indennizzi propri, riconosciuti dalla tariffa autorizzata in via diretta e per finalità compensative del disagio territoriale subito;
- concorso deliberativo alle scelte sull'utilizzo del fondo, mediante atti di assenso alle iniziative proposte dal Comune depositario;
- assenza di funzioni operative di co-gestione del fondo, di custodia delle risorse, di titolarità degli incarichi o di responsabilità procedimentale diretta.

6.3. L'asimmetria di ruoli come dato documentalmente accertato

L'asimmetria tra il ruolo di Malagnino e quello degli altri quattro Comuni non costituisce una valutazione politica nuova, bensì un dato documentale accertato e mai contestato, emergente dall'intero corpus degli atti del trentennio. Tale asimmetria informa coerentemente sia la struttura originaria della tariffa sia la prassi gestionale consolidata.

7. Orientamento condiviso emerso dalle interlocuzioni intercomunali

7.1. Le interlocuzioni svolte

Nel quadro descritto, e in considerazione del mutamento del contesto autorizzatorio e gestionale, i cinque Comuni interessati hanno avviato un percorso di confronto teso a definire in modo ordinato e consensuale le sorti del saldo residuo del fondo. Tale confronto si è svolto in più riunioni intercomunali tra le amministrazioni dei cinque Enti, con la partecipazione dei Sindaci e dei rispettivi referenti tecnico-amministrativi.

7.2. Orientamento di massima emerso

Dalle interlocuzioni è emerso un orientamento di massima condiviso, fondato su due elementi convergenti:

Riconoscimento dell'asimmetria di ruoli. È stato condiviso che la diversità dei ruoli storicamente svolti dai cinque Comuni (Comune sede e depositario operativo del fondo, da un lato; Comuni partecipanti e beneficiari di indennizzi propri, dall'altro) costituisce elemento qualificante e oggettivamente fondante un trattamento differenziato anche nella fase di definizione finale delle somme residue.

Continuità con la struttura storica. È stato condiviso che la differenziazione di trattamento è coerente con la struttura quantitativa già definita in sede di indennizzi (L. 7,00/kg per Malagnino, L. 1,25/kg per ciascuno degli altri Comuni), con un rapporto proporzionale di 7 a 5 (Malagnino: somma dei quattro Comuni) suscettibile di traduzione percentuale ai fini del riparto.

Il rapporto proporzionale storicamente consolidato si traduce, ove applicato in via percentuale, in una quota di circa il 58% per il Comune di Malagnino e di circa il 10,4% per ciascuno dei quattro Comuni interessati.

Tale traduzione non costituisce una scelta amministrativa nuova, bensì la formalizzazione, in chiave percentuale, di un assetto già condiviso e ininterrottamente operante nell'arco trentennale. La motivazione del riparto si fonda primariamente sulla diversità dei ruoli e, in via di conferma proporzionale, sulla continuità con la struttura storica della tariffa.

7.3. Coerenza con la finalità originaria

È stato condiviso, inoltre, l'orientamento di mantenere — nella definizione delle modalità di destinazione finale delle somme — una coerenza funzionale con la finalità ambientale originaria del fondo. Ciascun Comune, nell'ambito della propria autonomia di bilancio,

destinerà preferibilmente le somme di propria spettanza a interventi di natura ambientale, di monitoraggio del territorio, di tutela paesaggistica e sanitaria, di gestione del verde pubblico, o comunque a iniziative coerenti con la finalità originaria del fondo, secondo le priorità deliberate dai rispettivi Consigli Comunali.

Questa clausola di destinazione preferenziale, pur non costituendo vincolo giuridico in senso tecnico, esprime la volontà condivisa di mantenere una linea di continuità funzionale con l'origine del fondo, evitando soluzioni di mera "liberalizzazione" delle somme e preservando il senso ambientale dell'iniziativa originaria.

8. Percorso procedimentale individuato

Per dare forma stabile e procedimentalmente difendibile all'orientamento condiviso, i cinque Comuni hanno individuato il seguente percorso procedimentale, articolato in passaggi sequenziali.

8.1. Ricognizione contabile preliminare

Il Comune di Malagnino, in qualità di ente depositario del fondo, procederà a concludere una puntuale ricognizione contabile del saldo residuo, distinguendo gli importi originariamente confluiti, le spese sostenute nel trentennio e l'esatto importo disponibile alla data odierna, comprensivo degli eventuali frutti maturati.

8.2. Conferenza di servizi intercomunale

È in corso di convocazione una Conferenza di servizi tra le cinque amministrazioni comunali interessate, **ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241**. La Conferenza ha natura di **coordinamento intercomunale pariordinato** tra amministrazioni egualmente interessate alla definizione consensuale delle sorti di un fondo intercomunale storico. La Conferenza non costituisce procedimento autorizzatorio in materia ambientale né interferisce con l'A.I.A. in essere o con altri procedimenti pendenti dinanzi alla Provincia di Cremona o alla Regione Lombardia.

Nel verbale conclusivo della Conferenza i cinque Comuni: prenderanno atto della ricognizione contabile del saldo; daranno atto della ricostruzione storica e dell'orientamento condiviso; delibereranno consensualmente i criteri di riparto delle somme residue; definiranno la clausola di destinazione preferenziale a finalità ambientali; concorderanno le modalità di erogazione ed il cronoprogramma; prevederanno un meccanismo conclusivo di informazione reciproca paritaria sull'utilizzo finale delle somme di rispettiva spettanza.

8.3. Deliberazioni consiliari di recepimento

All'esito della Conferenza di servizi, ciascuno dei cinque Consigli Comunali approverà, in tempi ravvicinati e con testo identico, una deliberazione consiliare di recepimento del verbale conclusivo della Conferenza, contenente: richiamo per relationem agli atti del procedimento;

ratificherà il criterio di riparto e della quota di propria spettanza; impegnerà all'utilizzo coerente con la destinazione preferenziale; indicherà la copertura/imputazione in bilancio della relativa entrata.

8.4. Comunicazioni istituzionali a Regione e Provincia

Contestualmente all'avvio del procedimento, verranno trasmesse comunicazioni istituzionali alla Regione Lombardia — Direzione Generale Ambiente e Clima e alla Provincia di Cremona — Settore competente in materia ambientale. Le comunicazioni hanno natura informativa e si inseriscono nel quadro del principio di leale collaborazione istituzionale tra enti. Le comunicazioni non hanno carattere di richiesta autorizzatoria, atteso che — come illustrato — il fondo è stato gestito autonomamente dai Comuni per l'intero trentennio senza interventi autorizzatori sovraordinati.

All'esito del procedimento sarà trasmessa, agli stessi enti, una nota di chiusura informativa che dia conto delle determinazioni assunte.

8.5. Meccanismo conclusivo di informazione reciproca

Entro un termine congruo dalla erogazione delle quote (orientativamente diciotto-ventiquattro mesi), ciascun Comune trasmetterà agli altri quattro una sintetica relazione informativa sull'utilizzo della propria quota, in coerenza con la clausola di destinazione preferenziale. Il meccanismo è strutturato in forma paritaria, senza istituire alcuna sovraordinazione tra le amministrazioni coinvolte, e ha funzione di chiusura ordinata e trasparente del procedimento.

9. Considerazioni di sintesi

Il percorso descritto in questo documento istruttorio risponde all'obiettivo di dare forma chiara, ordinata e procedimentalmente solida ad un assetto sostanzialmente già condiviso tra i cinque Comuni nel corso di oltre trent'anni di operatività comune. La fase odierna non costituisce, dunque, una scelta amministrativa di rottura, bensì la naturale conclusione di un percorso pluridecennale, motivata dal mutamento oggettivo del quadro autorizzatorio e gestionale dell'impianto.

La soluzione procedurale individuata — Conferenza di servizi intercomunale pariordinata ex L. 241/1990, seguita da deliberazioni consiliari di recepimento con testo identico, accompagnata da comunicazioni istituzionali informative alla Regione e alla Provincia, e completata da un meccanismo conclusivo di informazione reciproca — coniuga le esigenze di stabilità giuridica, trasparenza istituzionale e leale collaborazione tra enti, nel quadro dell'autonomia comunale costituzionalmente garantita (art. 5 e art. 114 Cost.) e della disciplina sui rapporti tra amministrazioni pubbliche (art. 15 L. 241/1990 e principi conseguenti).

Il presente documento è messo a disposizione di tutti gli enti istituzionalmente interessati al fine di garantire la massima trasparenza dell'iter, l'accessibilità delle informazioni rilevanti e la possibilità per ciascun ente — nell'ambito delle rispettive competenze — di formulare eventuali osservazioni che ritenga opportuno comunicare.

10. Atti richiamati

Si elencano di seguito, in ordine cronologico, i principali atti richiamati nel presente documento istruttorio, dei quali è disponibile la documentazione presso il Comune di Malagnino, agli atti del relativo procedimento amministrativo.

- Deliberazione della Giunta Provinciale di Cremona n. 713 del 7 luglio 1993 (collocazione del sito);
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Cremona n. 49 del 1° ottobre 1993, con allegati i Patti Parasociali della S.P.E.C. S.p.A.;
- Deliberazioni di recepimento dei Patti Parasociali assunte dai Consigli Comunali degli enti interessati (settembre-ottobre 1993);
- Deliberazione della Commissione Amministratrice dell'A.E.M. di Cremona n. 37 del 31 gennaio 1994;
- Deliberazione della Giunta Provinciale di Cremona n. 108 del 2 febbraio 1994;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Malagnino n. 6 del 7 febbraio 1994;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Cremona n. 14 dell'8 febbraio 1994;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Gadesco Pieve Delmona n. 14 del 16 febbraio 1994 e analoghe deliberazioni assunte dagli altri Comuni interessati nelle medesime settimane;
- Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. V/51833 del 27 aprile 1994 (approvazione progetto);
- Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. V/53630 del 31 maggio 1994 (struttura tariffaria);
- Atti di gestione del fondo: G.C. Malagnino n. 243 del 26 novembre 1994; G.C. degli altri Comuni di assenso (G.C. Gadesco Pieve Delmona n. 170 dell'11 novembre 1994 e analoghe); G.C. Malagnino n. 83 e n. 84 dell'11 aprile 1996 e relative deliberazioni di assenso (G.C. Gadesco Pieve Delmona n. 66 del 30 marzo 1996 e analoghe); successive deliberazioni di rinnovo/affidamento, ivi compresa G.C. Gadesco Pieve Delmona n. 64 del 29 aprile 1997 e analoghe;
- Provvedimento Provinciale di Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all'impianto (Decreto Provincia di Cremona n. 395) e atti di rinnovo successivi;
- Atti di affidamento della gestione post-operativa al gestore autorizzato (Linea Ambiente S.r.l.).

Il presente documento è sottoscritto dal Sindaco del Comune di Malagnino quale ente proponente e depositario del fondo, ed è messo a disposizione dei Comuni interessati e degli enti istituzionali destinatari delle comunicazioni di accompagnamento.

IL SINDACO

Eugenio Giuseppe Zini

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005
e smi che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



COMUNE DI MALAGNINO

Provincia di Cremona

Via S. Ambrogio n. 24 - 26030 MALAGNINO

Tel. 0372/58047 – Fax: 0372/58358 – P.IVA: 00307050195

www.unionecenturiati.cr.it – PEC: comune.malagnino@pec.regione.lombardia.it

Malagnino, lunedì 15 giugno 2026

OGGETTO: Fondo di cui alla D.G.R. Lombardia n. V/53630 del 31.05.1994 — Discarica di Malagnino, località Cassinetto. Ricognizione contabile saldo residuo fondo.

SI CERTIFICA che, ai fini del procedimento intercomunale per la definizione delle somme residue, la quota di avanzo vincolato relativa alle somme non spese del fondo controllo tecnico-gestionale della discarica ammonta a **Euro 217.971,94**.

Distinti Saluti.

Il Responsabile dell'Area finanziaria
Sonia Conti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e smi che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MALAGNINO

(PROVINCIA DI CREMONA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 18 del 26/06/2026

OGGETTO: FONDO DI CUI ALLA D.G.R. LOMBARDIA N. V/53630 DEL 31.05.1994 DISCARICA DI MALAGNINO, LOCALITÀ CASSINETTO. INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO INTERCOMUNALE DI DESTINAZIONE FINALE DEL SALDO RESIDUO.

L'anno 2026 il giorno 26 del mese di Giugno alle ore 10.00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. ZINI EUGENIO GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

ZINI EUGENIO GIUSEPPE	Sindaco	SI
LOSITO DONATO	Assessore	SI
GERVASI SERGIO	Assessore	SI

Totale Presenti : 3

Totale Assenti : 0

Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale Dott. Matteo Malvicini incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente ZINI EUGENIO GIUSEPPE constatato il numero degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Malagnino è stato individuato, con deliberazione della Giunta Provinciale di Cremona n. 713 del 7 luglio 1993, quale sede della discarica per rifiuti solidi urbani ed assimilabili in località Cassinetto, e che a tale insediamento hanno aderito, con specifiche deliberazioni consiliari assunte tra il 1993 e il 1994, anche i Comuni confinanti di Gadesco Pieve Delmona, Pieve San Giacomo, Sospiro e Vescovato;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. V/53630 del 31 maggio 1994 — recependo le determinazioni della Giunta Provinciale di Cremona n. 108 del 2 febbraio 1994 e dei Consigli Comunali interessati (per il Comune di Malagnino, deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 7 febbraio 1994) — è stata autorizzata l'applicazione, da parte del gestore titolare dell'impianto, di una tariffa di smaltimento articolata in una pluralità di voci, tra le quali sono espressamente previsti:

- indennizzi nominativamente attribuiti ai Comuni interessati per il disagio sopportato, quantificati in L. 7,00/kg di rifiuto smaltito a favore del Comune di Malagnino e in L. 1,25/kg a favore di ciascuno dei Comuni di Gadesco Pieve Delmona, Pieve San Giacomo, Sospiro e Vescovato;
- un fondo nella misura di L. 1,00/kg di rifiuto smaltito, da istituirsi presso il Comune di Malagnino, a favore dei cinque Comuni sopra indicati e da gestirsi in accordo dagli stessi, destinato alle iniziative di controllo tecnico e gestionale dell'impianto;

RILEVATO che, nel corso degli anni successivi all'istituzione del fondo, le somme accantonate sono state utilizzate dai cinque Comuni interessati mediante atti deliberativi coordinati, in particolare per incarichi professionali di consulenza tecnica e gestionale relativi all'impianto, senza che risultino richiesti o effettuati adempimenti autorizzatori o rendicontativi nei confronti di enti sovraordinati, configurandosi una prassi gestionale autonoma e uniforme protrattasi per l'intero arco temporale di operatività dell'impianto;

CONSIDERATO che il quadro amministrativo e gestionale dell'impianto è successivamente mutato in conseguenza della cessazione dei conferimenti, della chiusura della discarica e della disciplina della fase post-operativa nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Cremona, oggi affidata al gestore autorizzato (Linea Ambiente S.r.l.) con copertura economica derivante dall'assetto tariffario del gestore stesso e dunque autonoma rispetto al fondo storico in oggetto;

CONSIDERATO che, per effetto del mutamento del quadro sopra descritto, le esigenze di controllo esterno originariamente poste a carico dei Comuni risultano oggi significativamente ridimensionate e in larga parte assorbite dal vigente sistema autorizzatorio e dai correlati obblighi del gestore, con conseguente attenuazione oggettiva della finalità operativa originaria del fondo;

DATO ATTO che, a fronte di tale situazione, si è reso opportuno avviare un percorso intercomunale di definizione delle sorti del saldo residuo del fondo, e che a tal fine sono state svolte tra i cinque Comuni interessati riunioni di confronto preparatorio, all'esito delle quali è emerso un orientamento di massima condiviso fondato:

- sulla diversità dei ruoli storicamente svolti dai cinque Comuni (Comune sede e depositario operativo del fondo, da un lato; Comuni partecipanti e beneficiari di indennizzi propri, dall'altro);
- sull'opportunità di un trattamento economico differenziato coerente con tale asimmetria di ruoli e con la struttura quantitativa storicamente consolidata;
- sull'esigenza di mantenere una continuità funzionale con la finalità ambientale originaria del fondo nella destinazione finale delle somme;

- sulla necessità di formalizzare le determinazioni in forma procedimentalmente solida e difendibile nel tempo;

DATO ATTO che il Comune di Malagnino, in qualità di ente depositario del fondo e materialmente custode delle somme residue, ha predisposto un documento istruttorio di sintesi recante la ricostruzione storico-amministrativa del fondo, l'analisi del quadro autorizzatorio originario e attuale, la descrizione della prassi gestionale consolidata, l'illustrazione dell'orientamento condiviso emerso e la definizione del percorso procedimentale individuato, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario formalizzare il presupposto interno al Comune di Malagnino per l'attivazione del procedimento intercomunale, mediante adozione di un atto di indirizzo della Giunta Comunale che approvi il documento istruttorio, definisca gli indirizzi politico-amministrativi, conferisca al Sindaco mandato per la convocazione della Conferenza di servizi tra i cinque Comuni e individui il responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/1990;

RITENUTO che la sede procedimentale appropriata per la composizione consensuale degli interessi degli enti coinvolti sia la Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, da svolgersi in forma sincrona e in presenza presso la sede del Comune di Malagnino, finalizzata alla formalizzazione di un accordo intercomunale ai sensi dell'art. 15 della medesima legge, avente natura di coordinamento intercomunale pariordinato, priva di carattere autorizzatorio in materia ambientale e senza interferenza con i procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale in essere;

DATO ATTO che le determinazioni assunte in sede di Conferenza saranno verbalizzate e costituiranno la base per le successive deliberazioni consiliari di recepimento, da approvarsi con testo identico e in tempi coordinati nei cinque Comuni partecipanti, in coerenza con il riparto di competenze tra organi previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) per gli atti di destinazione di entrate comunali;

DATO ATTO altresì che, in coerenza con il principio di leale collaborazione istituzionale ex art. 120 Cost., il presente atto di indirizzo verrà trasmesso alla Regione Lombardia — Direzione Generale Ambiente e Clima e alla Provincia di Cremona — Settore competente in materia ambientale unitamente ad apposite note di avvio del procedimento, aventi finalità informativa e non autorizzatoria, in coerenza con la prassi gestionale trentennale del fondo, e che agli stessi enti sarà trasmessa, a procedimento concluso, nota informativa di chiusura;

VISTI gli articoli 4, 5, 6, 7, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTI gli articoli 48 e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), in ordine alle competenze della Giunta Comunale e del Sindaco;

VISTO l'articolo 120 della Costituzione, in materia di leale collaborazione tra livelli di governo;

VISTO lo Statuto del Comune di Malagnino;

CONSIDERATO che il presente provvedimento riveste natura di mero atto di indirizzo politico-amministrativo, in quanto si limita a fissare linee programmatiche e direttive generali che necessitano di successivi e distinti atti di attuazione da parte della struttura gestionale dell'Ente, non sussistendo pertanto l'obbligo di acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui integralmente richiamati, gli indirizzi politico-amministrativi per la definizione del procedimento intercomunale relativo al saldo residuo del fondo di cui alla D.G.R. Lombardia n. V/53630 del 31 maggio 1994, secondo le linee descritte nei successivi punti del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** il documento istruttorio di sintesi predisposto dal Comune di Malagnino, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), recante la ricostruzione storico-amministrativa del fondo, l'analisi del quadro autorizzatorio originario e attuale, la descrizione della prassi gestionale consolidata, l'illustrazione dell'orientamento condiviso emerso dalle interlocuzioni intercomunali e la definizione del percorso procedimentale;
3. **DI PRENDERE ATTO** della ricognizione contabile del saldo residuo del fondo alla data della presente deliberazione, predisposta dal Servizio Finanziario del Comune di Malagnino, allegata alla presente quale Allegato B, e che attesta un importo disponibile di **Euro 217.971,94**;
4. **DI DARE INDIRIZZO**, in coerenza con l'orientamento di massima emerso nelle interlocuzioni intercomunali preparatorie e fatte salve le determinazioni che saranno consensualmente assunte in sede di Conferenza di servizi, affinché il percorso di definizione delle sorti del saldo residuo del fondo si conformi ai seguenti criteri di indirizzo:
 - a) riconoscimento della diversità dei ruoli strutturalmente svolti dai cinque Comuni interessati nell'assetto storico, con conseguente legittimazione di un trattamento economico differenziato nella ripartizione delle somme residue;
 - b) coerenza del trattamento differenziato con la struttura proporzionale storicamente consolidata della tariffa autorizzata nel 1994;
 - c) inserimento, nelle determinazioni conclusive del procedimento, di una clausola di destinazione preferenziale delle somme di rispettiva spettanza a interventi di natura ambientale, di monitoraggio del territorio, di tutela paesaggistica o sanitaria, di gestione del verde pubblico o comunque a iniziative coerenti con la finalità originaria del fondo, ferma restando l'autonomia di bilancio di ciascun Ente;
 - d) previsione di un meccanismo conclusivo di informazione reciproca paritaria tra i cinque Comuni in ordine all'utilizzo finale delle somme, senza istituzione di sovraordinazioni tra le amministrazioni partecipanti;
5. **DI CONFERIRE MANDATO** al Sindaco del Comune di Malagnino di convocare formalmente, in attuazione del presente atto di indirizzo, la Conferenza di servizi tra i cinque Comuni interessati, ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. 241/1990, finalizzata alla formalizzazione di un accordo intercomunale ai sensi dell'art. 15 della medesima legge, con natura di coordinamento intercomunale pariordinato e priva di carattere autorizzatorio in materia ambientale, da svolgersi in forma sincrona e in presenza presso la sede del Comune di Malagnino;
6. **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/1990, il dott. Pluda Luca in qualità di Responsabile dell'Area amministrativa, al quale spetta la cura dell'istruttoria del procedimento, la gestione delle comunicazioni preparatorie con i Comuni partecipanti e con la Regione Lombardia e la Provincia di Cremona, la predisposizione degli atti tecnici e la verbalizzazione della Conferenza;

7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta, di per sé, impegni di spesa né destinazione di entrate del bilancio comunale, trattandosi di atto di indirizzo procedimentale; eventuali atti di destinazione effettiva delle somme di spettanza del Comune di Malagnino saranno oggetto di successiva deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, all'esito del procedimento intercomunale;
8. **DI DARE ATTO** che il Sindaco è autorizzato a sottoscrivere il verbale conclusivo della Conferenza di servizi quale rappresentante unico e qualificato del Comune di Malagnino ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3, della L. 241/1990, dotato dei poteri necessari a rappresentare la posizione dell'Ente in sede di Conferenza, ferma restando la successiva approvazione consiliare per l'adozione degli atti di competenza del Consiglio Comunale;
9. **DI DISPORRE** la trasmissione del documento istruttorio di sintesi, unitamente alla convocazione della Conferenza di servizi, ai Sindaci dei Comuni di Gadesco Pieve Delmona, Pieve San Giacomo, Sospiro e Vescovato, e per opportuna conoscenza alla Regione Lombardia — Direzione Generale Ambiente e Clima e alla Provincia di Cremona — Settore competente in materia ambientale, in continuità con le note di avvio del procedimento già rappresentate;
10. **DI DARE ATTO** che, a procedimento concluso, il verbale della Conferenza di servizi e copia delle deliberazioni consiliari di recepimento adottate dai cinque Comuni saranno trasmessi alla Regione Lombardia e alla Provincia di Cremona quale nota informativa di chiusura del procedimento, a chiusura del ciclo di trasparenza istituzionale;
11. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo Pretorio online del Comune di Malagnino per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

CON SEPARATA E UNANIME VOTAZIONE favorevole, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di procedere senza indugio alla convocazione della Conferenza di servizi e al completamento del procedimento intercomunale, in considerazione del tempo già intercorso dalla cessazione dei conferimenti e dell'opportunità di stabilizzare in forma procedimentalmente solida l'orientamento condiviso emerso dalle interlocuzioni preparatorie.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
ZINI EUGENIO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MATTEO MALVICINI